



COMUNICATO STAMPA n. 27/26

Lussemburgo, 5 marzo 2026

Sentenza della Corte nella causa C-151/24 | [Luevi] ¹

Aiuti sociali ai cittadini di paesi terzi: gli Stati membri possono richiedere il possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo

Infatti, il principio della parità di trattamento si applica, in materia sociale, solo al regime di sicurezza sociale dei lavoratori e non si estende agli assegni «meramente assistenziali»

Una cittadina albanese, titolare di un permesso di soggiorno di due anni per motivi familiari che le consentiva anche di lavorare in Italia, ha chiesto allo Stato italiano un assegno di assistenza sociale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha tuttavia respinto la domanda, con la motivazione che l'interessata non era in possesso di un permesso di soggiorno dell'Unione per soggiornanti di lungo periodo, richiesto dalla legislazione italiana per i cittadini di paesi terzi.

Nell'ambito del ricorso contro tale decisione, la Corte di cassazione italiana ha adito la Corte costituzionale, ritenendo che tale requisito potesse essere in contrasto con la Costituzione italiana e il diritto dell'Unione. Il dubbio sollevato riguarda in particolare il rispetto del principio della parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro e i cittadini di paesi terzi², principio che si applica alle misure di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell'Unione europea³.

La Corte costituzionale ha quindi sottoposto una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia per stabilire se il diritto dell'Unione consenta a uno Stato membro di subordinare la concessione di un assegno di assistenza sociale ai cittadini di paesi terzi al possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo.

Nella sua sentenza, la Corte constata che **il principio della parità di trattamento, come previsto dal diritto dell'Unione, si applica solo alle misure di sicurezza sociale destinate alle persone attive sul mercato del lavoro**. Tali misure sono caratterizzate da tre elementi: coprono rischi espressamente previsti dalla legislazione europea⁴, sono concesse in modo non discrezionale e sono finanziate dai contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro.

Per contro, **l'assegno sociale in esame è una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo, ossia concessa indipendentemente dallo svolgimento di qualsiasi periodo di lavoro, destinata a far fronte a uno stato di bisogno derivante dall'indigenza. Esso non rientra nella nozione di «sicurezza sociale», ma piuttosto in quella di «assistenza sociale», a carico delle finanze pubbliche dello Stato membro ospitante⁵.**

Il diritto dell'Unione non impone quindi agli Stati membri il rispetto del principio della parità di trattamento, previsto da tale diritto, per la concessione di questo tipo di assegni sociali. In tale contesto, gli Stati membri restano liberi di subordinare detta concessione a una condizione che attesti un certo grado di integrazione dei cittadini di paesi terzi nello Stato membro ospitante, quale il possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo.

Infine, la Corte ricorda che, conformemente alle norme europee, un cittadino dell'Unione può beneficiare di una prestazione di assistenza sociale nello Stato membro ospitante solo se dispone di un diritto di soggiorno permanente nel territorio in esame.

Orbene, l'applicazione della regola della parità di trattamento tra i cittadini di paesi terzi e i cittadini dello Stato membro

ospitante per la concessione di una prestazione di assistenza sociale sarebbe in contraddizione con l'obiettivo stesso del diritto dell'Unione di riconoscere ai cittadini di paesi terzi diritti analoghi a quelli di tutti i cittadini dell'Unione.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

² Principio sancito dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della [direttiva 2011/98/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

³ Si tratta del [regolamento \(CE\) n. 883/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

⁴ I settori della sicurezza sociale ai quali si applica il principio della parità di trattamento sono previsti dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.

⁵ Settore disciplinato dall'articolo 70 del regolamento n. 883/2004.